



# COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

## REGOLAMENTO

### PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MATERNITA' E DELL' INFANZIA

(approvato con atto consiliare n. 31 del 21.05.2010)

#### TITOLO I - ASPETTI GENERALI

##### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina la gestione dei contributi socio-assistenziali a tutela della maternità e dell'infanzia, in origine gestiti dalla Provincia di Ancona sulla base del Regio Decreto 798/27 convertito il L.238/28 e del Regio Decreto 718/26 e successive modifiche; gestione attualmente di competenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.8, secondo quanto previsto dal D.C.P. n. 189 del 21/12/2009.

##### **Art. 2 - Destinatari**

La concessione dei contributi economici è riservata a coloro che sono **residenti in uno dei Comuni** dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8 e che appartengono alle seguenti categorie:

- a) **minori riconosciuti da un solo genitore in stato di bisogno** (R.D.L. 08/05/1927 n. 798 convertito in L. n. 2838/1928 – Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono);
- b) **minori figli di ignoti esposti all'abbandono** (R.D.L. 08/05/1927 n. 798 convertito in L. 2838/1928);
- c) **minori riconosciuti da madri girovaghe in stato di bisogno e di abbandono nate nella provincia di Ancona** (R.D.L. 08/05/1927 n. 798 convertito in L. 2838/1928);
- d) **gestanti in stato di bisogno e abbandono** (R.D. 15/04/1926 n. 718 e successive modifiche – Regolamento per l'esecuzione della Legge 10 dicembre 1925 n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia);
- e) **madri in stato di bisogno e di abbandono, per una sola volta e per un solo figlio in età compresa fra 0 e 4 anni** (R.D. 15/04/1926 n. 718 e successive modifiche);
- f) **madri in stato di bisogno con il secondo figlio in età compresa tra 0 e 4 anni;**

##### **Art.3 – Valutazione dello stato di bisogno**

La condizione dello stato di bisogno dei destinatari degli interventi, di cui all'art.2, è definita dalla certificazione ISEE non superiore a € 8.000,00 da verificare nel corso dell'anno solare a seguito dei termini delle dichiarazioni dei redditi.

##### **Art. 4 - Valutazione dello stato di abbandono**

Lo stato di abbandono, di cui all'art.2, è definito dalla presenza di un certificato anagrafico che attesti la condizione di solitudine abitativa della persona che presenta domanda di contributo, o da indagini sociali, economiche ed ambientali effettuate da parte delle assistenti sociali competenti per territorio da cui si evinca la situazione di abbandono morale e materiale. La permanenza del requisito socio-ambientale sarà monitorata nel corso dell'anno contestualmente alla verifica del requisito economico.

#### TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

##### **Art. 5 - Caratteristiche delle prestazioni**

Le prestazioni socio-assistenziali a tutela della maternità e dell'infanzia, regolamentate con il presente atto, consistono nell'erogazione di un contributo economico calcolato su base mensile e destinato ai soggetti destinatari appartenenti alle categorie di cui all'art.2.

##### **Art. 6 – Requisiti di ammissione**

I requisiti, al 01/01/2010, per poter essere ammessi alle prestazioni socio-assistenziali a tutela della maternità e dell'infanzia sono:

- essere nelle condizioni di cui all'art.2
- certificazione ISEE attestante valori non superiori ad € 7.5000,00
- residenza in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.8

##### **Art. 7– Modalità di accesso**

I Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8 informano, tramite le Assistenti Sociali, gli utenti che afferiscono al Servizio della possibilità di presentare domanda, entro il mese di gennaio, per accedere ai



# COMUNE DI SERRA DE' CONTI

*Provincia di Ancona*

contributi di cui al presente regolamento. Gli utenti attivi nel precedente semestre, previo accertamento della sussistenza dei requisiti, hanno priorità di accesso allo stesso per garantirne la continuità. La domanda deve essere presentata ai Servizi Sociali del Comune di residenza dai soggetti destinatari degli interventi, su apposita modulistica.

## **Art. 8 – Istruttoria comunale e relativa formazione della graduatoria degli aventi diritto al beneficio.**

I Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.8, una volta accertati i requisiti per l'ammissione a contributo di coloro che hanno presentato domanda, formulano una graduatoria posizionando le richieste in ordine progressivo crescente rispetto al valore ISEE, con indicazione dei mesi di competenza per l'erogazione del contributo sulla base dei requisiti anagrafici, da trasmettere al Coordinamento dell'Ambito.

## **Art. 9 – Istruttoria e formazione della graduatoria di Ambito, assegnazione del contributo.**

L'Ufficio di Coordinamento, ricevuta la documentazione completa da parte di ogni singolo Comune, procede all'istruttoria di Ambito formulando un'unica graduatoria, da trasmettere all' Ente Capofila, che provvederà a trasferire a ciascun Comune le somme necessarie a garantire gli interventi assistenziali agli aventi diritto.

In caso di ISEE coincidente, si procederà ad erogare il contributo in ordine progressivo al nucleo familiare con il minore di età anagrafica più bassa.

## **Art. 10 - Risorse finanziarie ed entità del contributo.**

Il fondo a copertura degli interventi socio-assistenziali a tutela della maternità ed infanzia è costituito annualmente con risorse provenienti dal bilancio della Provincia di Ancona, trasferite al Comune Capofila dell'Ambito e con risorse dei singoli Comuni in misura non inferiore ad 1/3 dello stanziamento complessivo, in proporzione alla spesa totale per i soggetti assistiti nel territorio di competenza.

Per le prestazioni socio-assistenziali a tutela della maternità e dell'infanzia si prevedono due importi fissi calcolati su base mensile:

- € 100,00 per le madri o gestanti
- € 150,00 per i minori

La liquidazione è subordinata all'effettivo introito da parte del Comune Capofila del fondo provinciale fino ad esaurimento dello stesso.

L'eventuale aggiornamento degli importi suddetti è determinato con atto deliberativo del Comitato dei Sindaci.

## **Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo**

Individuato il numero dei beneficiari, l' Ente Capofila provvede a trasferire ad ogni Comune l'importo cumulativo, calcolato su base semestrale, per gli utenti ammessi a contributo.

Il contributo verrà liquidato ai beneficiari dal Comune di residenza con le seguenti modalità:

- in un'unica soluzione al momento dell'ammissione per il periodo gennaio/giugno
- con cadenza trimestrale per il periodo luglio – dicembre.
- 

## **Art. 12 – Durata dell'erogazione del contributo.**

Il periodo massimo di erogazione del contributo all'utente da parte del Comune copre 12 mesi consecutivi al termine dei quali si procederà all' *iter* per il nuovo anno.

## **Art. 13 – Perdita dei requisiti e cessazione dell'erogazione del contributo.**

Qualora i beneficiari degli interventi, in corso d'anno, perdano i requisiti di cui all'art. 6, l'erogazione del contributo è revocato con atto dirigenziale del Comune competente.

Il computo del contributo spettante sarà effettuato ponendo come limite massimo di calcolo il mese antecedente a quello della perdita del requisito.

## **Art. 14 – Modalità di gestione comunale dei fondi residui.**

Al verificarsi della perdita dei requisiti da parte di un beneficiario, i rimanenti contributi per esso calcolati verranno destinati ad altro soggetto partendo dal primo degli esclusi nella graduatoria di Ambito.



# COMUNE DI SERRA DE' CONTI

*Provincia di Ancona*

## **Art. 15 – Rendiconto**

I Comuni trasmetteranno all' Ufficio di Coordinamento, un rendiconto economico semplificato delle spese sostenute contenente l'elenco degli assistiti, la categoria di appartenenza e l'importo annuo erogato.

Il Coordinamento di Ambito, sulla base della convezione firmata dal Comune Capofila con la Provincia di Ancona, trasmetterà alla stessa il rendiconto suddetto entro il termine previsto.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.16 - Validità**

Il presente regolamento decorre dal 01 gennaio 2010 al 31/12/2010, periodo coincidente alla durata dell'erogazione del contributo provinciale per la gestione degli interventi di cui all'art.2, fatta salva diversa decisione adottata dal Comitato dei Sindaci.